

CAMPO D'APPLICAZIONE D.M. 22 gennaio 2008, n.37

Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n.248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.

(Gazzetta Ufficiale n. 61 del 12 marzo 2008)

INDICE

1	OBIETTIVI DEL DOCUMENTO	3
2	DESTINATARI DEL DOCUMENTO	3
3	COMPETENZE E RESPONSABILITÀ DI PROGETTAZIONE DEGLI IMPIANTI...	3
3.1	Casi in cui è necessario il professionista abilitato,.....	3
3.2	Casi in cui non è necessario il professionista abilitato.....	5
3.3	Il testo del decreto	6
4	Riferimento normative	7

1 OBIETTIVI DEL DOCUMENTO

Il documento si pone l'obiettivo di predisporre una linea guida di riferimento per la pubblica amministrazione (es. comune) ai fini della valutazione dei progetti urbanistici completi anche delle parti riguardanti il progetto impiantistico a firma di tecnico abilitato o da ufficio tecnico dell'impresa installatrice.

2 DESTINATARI DEL DOCUMENTO

L'elaborato ha come destinatari, oltre ai colleghi iscritti agli Ordini Professionali, gli uffici tecnici delle pubbliche amministrazioni deputate al rilascio delle autorizzazioni di legge.

3 COMPETENZE E RESPONSABILITÀ DI PROGETTAZIONE DEGLI IMPIANTI

Con riferimento all'art. 5 "Progettazione impianti" del DM 37/2008 si pone l'attenzione sul fatto che il progetto degli impianti deve essere **sempre presente ed allegato** al progetto urbanistico inoltrato alla Pubblica Amministrazione Competente. Tale progetto, completo in tutte le sue parti, a seconda dei casi di seguito specificati deve essere redatto e sottoscritto da un professionista abilitato oppure in alternativa dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice.

Non ultimo va considerato che il progetto degli impianti deve obbligatoriamente essere allegato alla dichiarazione di conformità della ditta installatrice dell'impianto che viene redatta alla fine dell'installazione dello stesso impianto.

3.1 Casi in cui è necessario il professionista abilitato,

Nel contesto delle prescrizioni del D.M. 37/08 per il progetto è d'obbligo rivolgersi al professionista abilitato (ai sensi di legge per competenza) quando l'impianto viene installato, trasformato o ampliato, nei seguenti casi:

- 1) Ogni volta che la potenza impegnata supera i 6 kW contrattuali (per alcuni pubblici distributori 6 kW contrattuali corrispondono a 6,6 kW effettivi). N.B. in alcune forniture di potenza impegnata pari a 7 e 8 kW, c'è l'obbligo di progetto.
- 2) In tutti i casi in cui una porzione dell'impianto è soggetta a normativa specifica del CEI: locali adibiti ad uso medico o ambienti per i quali

sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio. Il decreto recita "in tutti i casi" per cui non fanno fede né la potenza impegnata né la superficie o il volume dell'ambiente.

- 3) I locali ad uso medico, compresi anche i locali di visita o fisioterapia (senza l'uso di apparecchi elettromedicali), compresi i medici di famiglia. Non sono esclusi nemmeno i centri estetici qualora le apparecchiature utilizzate siano elettromedicali con o senza parti applicate e rientrano nella definizione anche i veterinari. Come posso stabilire quindi l'obbligo di progetto o meno da parte di professionista? Esclusivamente sulla base di quanto dichiara (possibilmente per iscritto) il committente o il medico o il responsabile.
- 4) Luoghi con pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio; fanno parte di questa categoria in pratica tutte le attività soggette al controllo dei Vigili del fuoco, ad esempio autorimesse di oltre 300 m², stabilimenti o depositi di carta, cartoni o tessuti oltre i 5000 kg, alberghi o simili oltre i 25 posti letto, edifici ad uso civile con altezza antincendio superiore a 24m. Si deve porre attenzione nei casi delle centrali termiche a gas o gasolio e nelle cucine industriali dove la normativa specifica (norma CEI 64-8 e norme del CT 31) hanno parametri ridotti rispetto al D.P.R 151/11 sulle attività soggette al controllo dei Vigili del fuoco: la norma tecnica abbassa il limite inferiore per l'obbligo di progetto a 35 kW rispetto ai 116 kW del decreto. In questi casi riferirsi al progettista della prevenzione incendi o degli impianti meccanici per avere i corretti parametri.
- 5) Per gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche il limite per l'obbligo di progetto da parte di professionista è di 200 m³. Ovviamente un esperto deve prima aver effettuato la valutazione del rischio da fulmine secondo la normativa tecnica (Norma CEI 81-10/2) per stabilire la necessità o meno di tale impianto. Comunque valgono le stesse regole per gli impianti elettrici (art. 1 lettera a).
- 6) Nelle unità abitative siano esse del tipo appartamenti, villette a schiera o ville singole, oltre al limite dei 6 kW il legislatore ha previsto l'obbligo di progetto anche nel caso in cui la superficie superi i 400 m².
- 7) Agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi il legislatore ha previsto invece l'obbligo di progetto qualora la superficie superi i 200 m² ed inoltre introduce anche un limite sulla tensione: oltre i 1.000V di tensione c'è sempre l'obbligo di progetto.
- 8) Lampade al neon, si è portati a pensare che le normali lampade lineari presenti negli uffici o nei supermercati siano lampade al neon, si tratta,

invece, di lampade fluorescenti in gergo tecnico a “catodo caldo”. Il D.M. 37/08 ha previsto l'obbligo di progetto per le lampade al neon denominate a “catodo freddo” quelle normalmente utilizzate per le scritte colorate delle insegne. Tali lampade sono alimentate da elevate tensioni, molto pericolose e si devono prevedere particolari accorgimenti. Il limite dimensionale oltre il quale scatta l'obbligo di progetto è di 1.200 VA di potenza resa dagli alimentatori.

- 9) Antenne tv ed elettronica, per gli impianti elettronici l'obbligo si articola diversamente e si applica solo quando sono soggetti gli impianti elettrici nello stesso contesto: edificio, unità abitativa o altri usi. Il decreto non definisce esattamente quali sono gli impianti elettronici, raggruppa semplicemente quelli di tensione inferiore a 50V in corrente alternata e 120V in corrente continua (categoria 0 o bassissima tensione).
- 10) Fumo e gas, anche per gli impianti di rivelazione scatta l'obbligo di progetto se sono in un contesto di attività soggetta al controllo dei Vigili del fuoco di cui al D.P.R 151/11 se in numero superiore a 10.

A tal proposito consultare il Documento schede di verifica per “obbligo progettazione impianti”

3.2 Casi in cui non è necessario il professionista abilitato

I casi in cui non è obbligatoria la prestazione del professionista abilitato sono quelli fuori dall'ambito del decreto 37/08; si riportano, per maggior chiarezza, alcuni esempi specifici.

- 1) Gli impianti all'esterno: impianti di illuminazione pubblica; impianti di cantiere (vige comunque l'obbligo della dichiarazione di conformità); impianti dei pubblici distributori.
- 2) Gli interventi di manutenzione ordinaria.
- 3) Gli impianti bordo macchina e gli apparecchi elettrici in genere.
- 4) Impianti elettrici ed elettronici nelle parti comuni condominiali di potenza pari o inferiore a 6 kW in assenza di ambienti soggetti a normativa specifica. In genere si tratta di piccole palazzine senza ascensore e senza centrale termica o autorimessa
- 5) Impianti elettrici ed elettronici negli appartamenti o villette di superficie inferiore a 400 m² e potenza pari inferiore a 6 kW, sono la maggior parte dell'edilizia civile in Italia (purché non ci sia lo studio medico).
- 6) Impianti elettrici ed elettronici nelle attività produttive, commerciali, terziario, ecc. di superficie inferiore a 200 m², potenza pari inferiore a 6

kW tensione pari o inferiore a 1.000V, in assenza di ambienti soggetti a normativa specifica. Piccoli uffici o negozi.

- 7) Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche: dalle deduzioni e interpretazioni varie sul decreto è plausibile che in pratica vi sia sempre l'obbligo di progetto da parte di professionista abilitato.
- 8) Impianti di rivelazione fumi o gas con meno di 10 rivelatori.

3.3 Il testo del decreto

Di seguito si riporta integralmente, per comodità, il testo del DM 37/2008 art. 5.

Art. 5. Progettazione degli impianti

1. Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g), e' redatto un progetto. Fatta salva l'osservanza delle normative piu' rigorose in materia di progettazione, nei casi indicati al comma 2, il progetto e' redatto da un professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta mentre, negli altri casi, il progetto, come specificato all'articolo 7, comma 2, e' redatto, in alternativa, dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice.

2. Il progetto per l'installazione, trasformazione e ampliamento, e' redatto da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste, nei seguenti casi:

a) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), per tutte le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unita' abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o per utenze domestiche di singole unita' abitative di superficie superiore a 400 mq;

b) impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali e' obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli alimentatori;

c) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), relativi agli immobili adibiti ad attivita' produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o qualora la superficie superi i 200 mq;

d) impianti elettrici relativi ad unita' immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio, nonche' per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 mc;

- e) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), relativi agli impianti elettronici in genere quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione;*
- f) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), dotati di canne fumarie collettive ramificate, nonche' impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialita' frigorifera pari o superiore a 40.000 frigorie/ora;*
- g) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), relativi alla distribuzione e l'utilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore a 50 kw o dotati di canne fumarie collettive ramificate, o impianti relativi a gas medicali per uso ospedaliero e simili, compreso lo stoccaggio;*
- h) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), se sono inseriti in un'attivita' soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi e, comunque, quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10.*

4 Riferimento normative

D.M. del 22 gennaio 2008 n. 37 specifica art. 5 "Progettazione degli impianti".